Regolamento interno di funzionamento del Centro per le Lingue straniere (CLASS)

Art. 1
Costituzione del Centro CLASS

1. Il Centro per le Lingue Straniere- CLASS - di seguito denominato "Centro", dell'Università per Stranieri di Siena, di seguito denominata "Università o Ateneo", istituito con D.R. n. 274 del 14 novembre 2005, è costituito come Centro di Ricerca e di Servizi ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dell'Università, dell'articolo 54 del Regolamento Generale di Ateneo e dell'articolo 1 del Regolamento Quadro per la Realizzazione dei Regolamenti dei Centri di Ricerca e Servizi.

2. Esso è preposto alla progettazione, organizzazione ed erogazione dei corsi delle lingue straniere attivati dall'Università, così come all'innovazione e alla ricerca in progetti ad esse correlati.

3. Ai corsi possono essere applicati i sistemi di accreditamento vigenti, il sistema ECTS per le istituzioni europee e il sistema dei CFU per il sistema formativo italiano.

Art. 2
Finalità, compiti e obiettivi del Centro

1. Gli obiettivi principali del Centro sono la progettazione, la realizzazione e l'erogazione di corsi per l'apprendimento delle lingue straniere moderne, nonché le azioni di ricerca scientifica ad esse attinenti.

2. Il Centro si propone in particolare di:

a) organizzare ed erogare corsi di lingue straniere moderne per gli/le studenti iscritti/e ai Corsi di Studio e di Dottorato di Ateneo, tenendo conto della programmazione didattica definita rispettivamente dal/i Dipartimento/i e dal/i Collegio/i di Dottorato di Ateneo;

b) favorire lo studio delle lingue straniere moderne in rapporto anche ad altre specifiche esigenze formative;

c) organizzare corsi e attività formative sussidiarie e di autoapprendimento, anche per la preparazione alle principali certificazioni linguistiche;

d) ideare, organizzare ed erogare corsi di formazione e aggiornamento per docenti di lingue straniere e di conversazione in lingua straniera di scuole secondarie;

e) favorire metodologie di autoapprendimento relativamente all'insegnamento delle lingue straniere moderne;

f) coordinare le attività dei/delle collaboratori/rici ed esperti/e linguistici/che e di altre figure incaricate dell'insegnamento delle lingue straniere;

g) progettare e realizzare percorsi didattici e di traduzione, di testi scritti e audiovisivi, anche su supporto multimediale e informatico, anche in collaborazione con gli altri Centri dell'Università;

h) organizzare seminari nazionali ed internazionali, conferenze e corsi per la presentazione dei risultati delle sperimentazioni didattiche e delle ricerche condotte dal Centro;

i) organizzare e gestire percorsi di Alta Formazione e Master nel settore della didattica delle lingue straniere moderne in relazione alle finalità del Centro;

j) promuovere rapporti e realizzare progetti con istituzioni italiane e straniere in relazione alle attività e finalità del Centro;

k) curare la pubblicazione di materiali relativi alle attività di ricerca e didattica del Centro;

l) promuovere, organizzare e svolgere anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, altre attività didattiche e di ricerca collegate alle finalità del Centro;

m) promuovere attività di studio e di ricerca applicata allo studio delle lingue straniere moderne;

n) svolgere funzioni di supporto alle attività didattiche finalizzate al conseguimento di titoli di studio, aventi valore legale, previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo quali tirocinio, tutorato, orientamento, progettazione di materiali didattici e integrazione della didattica;

o) promuovere, organizzare e svolgere attività in conto terzi e di consulenza, collegate alle finalità del Centro, per strutture esterne o interne all'Università.

Art. 3
Gestione amministrativo-contabile e programmazione

1. Ai sensi dell'art. 28 comma 1 dello Statuto e nel rispetto dei principi contabili relativi al Bilancio unico di Ateneo di cui alla legge 240/2010, il Centro ha autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del budget assegnato annualmente dal Consiglio di Amministrazione e può anche coordinarsi con gli altri Centri per una più efficace ed efficiente gestione delle risorse.

2. Il/la Direttore/rice del Centro presenta al Consiglio Direttivo, entro il 30 settembre di ciascun anno, una programmazione annuale e triennale delle attività, in conformità al Regolamento amministrativo-contabile dell'Ateneo.

3. La programmazione, comprensiva dei costi e dei proventi che si prevedono necessari al Centro per l'anno successivo, è predisposta in accordo con le direttive di Ateneo; una volta approvata, è presentata al/alla Rettore/rice entro il 15 ottobre di ciascun anno.

4. Il Centro può svolgere attività innovative e sperimentali, al fine di reperire risorse aggiuntive per realizzare i propri obiettivi; la programmazione di tali attività deve essere approvata dal Consiglio Direttivo del Centro.

Art. 4
Organi del Centro

1. Gli organi del Centro sono: il/la Direttore/rice, il Consiglio Direttivo e il Collegio didattico.

2. Per l'esercizio delle diverse cariche di cui al presente articolo non è previsto alcun compenso salvo diversa disposizione deliberata dal Consiglio di Amministrazione compatibilmente con le risorse di bilancio.

Art. 5
Direttore/rice

1. Il/la Direttore/rice del Centro è nominato/a dal/dalla Rettore/rice, secondo quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento Quadro, fra i/le professori/esse e i/le ricercatori/rici di ruolo dell'Ateneo con specifiche competenze scientifiche e didattiche nelle materie oggetto delle attività del Centro, dopo aver acquisito il parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di indisponibilità dei/delle professori/esse e dei/delle ricercatori/rici, o in caso di mancanza, fra di loro delle competenze specialistiche richieste dalla direzione della struttura, il/la Rettore/rice può incaricare della direzione anche figure di elevata qualificazione scientifica esterne all'Università.

3. Il/la Rettore/rice, ai sensi dell'art. 28 comma 3 dello Statuto può, sulla base di motivate ragioni e sentito il parere del Senato Accademico, revocare l'incarico di/della Direttore/rice del Centro e procedere a nuova nomina.

4. L'incarico del/della Direttore/rice del Centro ha durata triennale ed è rinnovabile.

5. La funzione principale del/della Direttore/rice è propositiva e di promozione delle linee di coordinamento e gestione delle attività del Centro.

6. In particolare, il/la Direttore/rice:

a) rappresenta il Centro nei limiti del mandato conferitogli/le;

b) propone al/alla Rettore/rice, a seguito di una generale valutazione dell'attività del Centro, i nomi di tutti i/le componenti il Consiglio Direttivo ad eccezione del/della rappresentante dei CEL, come indicato al successivo art. 6;

c) svolge funzioni propositive relative alle attività di ricerca e ai servizi offerti dal Centro;

d) sovrintende allo svolgimento delle attività del Centro;

e) collabora con il/la Direttore/rice del/i Dipartimento/i ai fini della programmazione e migliore organizzazione dell'offerta didattica dipartimentale per quel che riguarda in particolare gli insegnamenti delle lingue straniere;

f) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Collegio didattico e vigila sull'esecuzione dei loro deliberati;

g) sottopone al Consiglio Direttivo, entro il 30 settembre di ogni anno, la programmazione annuale e triennale delle attività come indicato al precedente art. 3;

h) sottopone al Consiglio Direttivo le richieste e le proposte relative ad attività formative e/o di ricerca anche provenienti da personale non facente parte del Centro;

i) trasmette agli Organi competenti le delibere del Consiglio Direttivo;

l) presenta al Consiglio Direttivo un documento di riesame/monitoraggio annuale sull'attività svolta

nell'anno precedente e un documento di programmazione, come previsto all'art. 11 ai fini della validazione da parte del Presidio di Qualità e successiva approvazione da parte del Senato Accademico;

m) propone al Consiglio Direttivo l'eventuale istituzione di un Comitato Scientifico del Centro;

n) propone al/alla Rettore/rice la stipula di convenzioni con Enti italiani e stranieri, acquisito il parere vincolante del Consiglio Direttivo del Centro;

o) esprime il parere sulla stipula di convenzioni proposte da altri organi o strutture dell'Università, sulle materie di propria pertinenza;

p) esercita ogni altra attribuzione che gli/le sia demandata dalle leggi vigenti e dai Regolamenti di Ateneo;

q) può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di un/a Vice-Direttore/rice.

7. In caso di assenza o temporaneo impedimento il/la Direttore/rice è sostituito/a dal/la Vice-Direttore/rice, se nominato/a, altrimenti dal/dalla componente del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità di servizio, del ruolo più alto.

Art. 6
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo interno di indirizzo, di programmazione e di sviluppo delle attività del Centro.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal/dalla Direttore/rice del Centro almeno due volte all'anno: una per la programmazione scientifica e budgetaria e l'altra per il riesame/monitoraggio delle attività svolte, oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri.

3. La partecipazione al Consiglio non può costituire oggetto di delega.

4. Spetta in particolare al Consiglio Direttivo:

a) deliberare sugli aspetti generali politico-organizzativi e su quelli scientifico-didattici di pertinenza del Centro;

b) prendere annualmente visione degli stanziamenti assegnati al Centro;

c) deliberare, entro il 30 settembre di ogni anno, la programmazione annuale e triennale di cui al precedente art. 3, relativamente ai costi e ai proventi previsti in relazione alle attività del Centro in conformità al Regolamento amministrativo-contabile;

d) deliberare sull'utilizzazione di fondi disponibili, finalizzati al conseguimento delle finalità del Centro;

e) deliberare sull'eventuale istituzione del Comitato Scientifico del Centro, proposta dal/dalla Direttore/rice;

f) esprimere parere e/o deliberare in merito a richieste e proposte relative ad attività formative e/o di ricerca anche provenienti da personale non facente parte del Centro;

g) deliberare su tutte le iniziative che valgano a migliorare la funzionalità del Centro ed esprimersi in tutti i casi previsti dal presente Regolamento, ovvero quando ne sia espressamente richiesto il parere;

h) promuovere l'aggiornamento del personale afferente al Centro;

i) proporre al Consiglio di Amministrazione l'ammontare delle tasse relativamente alle attività del Centro;

j) formulare pareri, su proposta del/della Direttore/rice, in merito alla stipula di convenzioni con enti italiani ed esteri;

k) esercitare tutte le altre attribuzioni eventualmente derivanti dalle direttive degli Organi di governo dell'Ateneo;

l) deliberare sul documento di riesame/monitoraggio presentato dal/dalla Direttore/rice del Centro dell'attività svolta nell'anno precedente, come indicato al successivo art. 11;

m) proporre agli Organi competenti dell'Ateneo le modifiche al presente Regolamento.

5. Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di cinque membri, compreso il/la Direttore/rice del Centro che ne fa parte di diritto.

6. Il Consiglio Direttivo è pertanto composto da:

a) il/la Direttore/rice del Centro che ne fa parte di diritto e lo presiede;

b) fino a un massimo di due docenti, ricercatori/rici o professori/esse di I o di II fascia, di ruolo presso l'Università, uno/a per area linguistica europea e uno/a per le altre aree linguistiche, con specifiche competenze scientifiche e didattiche nei settori delle lingue straniere e nelle materie oggetto dell'attività del Centro;

c) due rappresentanti dei/delle collaboratori/rici ed esperti/e linguistici/che (CEL) delle lingue straniere, a tempo indeterminato, uno/a per area linguistica europea e uno/a per le altre aree linguistiche.

7. Tutti i nominativi dei membri del Consiglio Direttivo sono proposti dal/dalla Direttore/rice del Centro al/alla Rettore/rice, ad eccezione dei/delle due rappresentanti dei/delle CEL, i/le quali sono eletti/e con le modalità previste al successivo art. 9. Il Direttivo sarà costituito, ove possibile, nel rispetto dell'equilibrio di genere e tenendo conto di quanto indicato dall'articolo 7 comma 6 dello Statuto.

8. Previo parere del Senato Accademico, i/le docenti scelti/e per far parte del Consiglio Direttivo, sono nominati/e con Decreto del/della Rettore/rice; essi/e restano in carica tre anni e possono essere confermati/e.

9. Il/La Direttore/rice potrà invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo docenti o esperti/e interessati, a fronte di specifici punti all'ordine del giorno senza incidere sul numero

legale e senza diritto di voto.

10. Partecipa alle sedute del Consiglio, in qualità di segretario/a verbalizzante, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale, il/la Responsabile del Coordinamento amministrativo dei Centri o un suo/a delegato/a.

11. La partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo può avvenire anche in via telematica.

12. I membri del Consiglio sono nominati con Decreto Rettorale, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 7
Collegio didattico

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 7 del Regolamento Quadro, il Collegio didattico svolge i seguenti compiti:

a) propone al Consiglio Direttivo l'articolazione dei corsi di lettorato in seno ai corsi di lingua curricolari, in accordo con la programmazione didattica prevista;

b) esprime al Consiglio Direttivo un parere in merito alla progettazione e programmazione didattica dei percorsi di insegnamento linguistico;

c) propone al Consiglio Direttivo l'articolazione dei corsi di lingua extracurricolari o previsti entro progetti e/o accordi;

d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica dei corsi di lettorato e dei corsi di lingua extracurricolari o previsti entro progetti e/o accordi e propone al Consiglio Direttivo eventuali misure per il miglioramento dell'attività formativa;

e) propone progetti ed iniziative trasversali tra le lingue, compresi seminari internazionali, conferenze e corsi relativi alle finalità specifiche del Centro e attività di terza missione.

2. Il Collegio didattico è convocato e presieduto dal/dalla Direttore/rice del Centro.

3. Il Collegio didattico è composto dal/dalla Direttore/rice del Centro e da tutti/e i/le Collaboratori/trici Esperti/e Linguistici/che delle lingue di pertinenza del Centro e dai/lle componenti del Consiglio Direttivo.

4. Il/la Direttore/rice può invitare ad assistere alle riunioni del Collegio i/le componenti del Comitato Scientifico e/o eventuali altre figure che collaborino alle attività del Centro.

Art. 8
Personale del Centro

1. Fanno parte del Centro le seguenti tipologie di personale:

- il personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro dall'Amministrazione centrale;

- i/le collaboratori/rici ed esperti/e linguistici/che (CEL) assegnati/e al Centro.

2. Collaborano con il Centro, anche in relazione a progetti specifici:

a) i/le docenti e i/le ricercatori/rici delle lingue insegnate presso l'Ateneo;

b) assegnisti/e di ricerca, contrattisti/e di ricerca, incaricati/e di ricerca post-doc e altre figure professionali di Ateneo e/o finanziate dal Centro su fondi di propria pertinenza;

c) Visiting Fellow presso il Centro e/o il/i Dipartimento/i di Ateneo;

d) personale a contratto selezionato secondo le norme vigenti;

e) personale in mobilità internazionale che, per le proprie competenze, faccia richiesta di svolgimento delle attività presso il Centro;

f) altre categorie di personale, che abbiano una comprovata competenza scientifica in relazione a specifiche aree.

3. I/le CEL afferenti al Centro possono svolgere altre attività nel/i Dipartimento/i e/o negli altri Centri di Ateneo previa autorizzazione del/della Direttore/rice del Centro e previa presentazione di una richiesta dettagliata contenente gli obiettivi di tale collaborazione. Tale richiesta deve pervenire almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività;

4. L'impegno discendente da tali collaborazioni non può prevalere o interferire con quello previsto per il Centro CLASS.

5. Le richieste di adesione e collaborazione con il Centro vanno indirizzate al/alla Direttore/rice.

Art. 9
Modalità di elezione dei/lle rappresentante/i dei CEL nel Consiglio Direttivo

1. Per l'elezione dei/lle rappresentante/i dei CEL nel Consiglio Direttivo l'elettorato attivo e l'elettorato passivo spettano ai/alle CEL delle lingue straniere a tempo indeterminato.

2. Le elezioni sono indette con Decreto del/della Rettore/rice almeno un mese prima della scadenza del mandato.

3. Il provvedimento indica il calendario delle elezioni, la composizione e l'ubicazione del seggio elettorale.

4. Le elezioni avvengono per voto limitato a due preferenze.

5. In caso di parità di voti si considera eletto il/la candidato/a più anziano/a in ruolo.

6. È ammessa la presentazione di candidature entro una settimana dalle elezioni.

7. Gli elenchi degli/delle elettori/rici sono affissi all'albo del Centro almeno 7 giorni prima delle votazioni.

8. Il seggio è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte dal/dalla Direttore/rice del Centro in pubblica seduta fra il personale del Centro o attingendo, se necessario, al personale

degli altri Centri o del Coordinamento Amministrativo dei Centri di Ricerca e Servizio.

9. In caso di impossibilità a svolgere l'incarico i membri effettivi sono sostituiti dai membri supplenti.

10. Il seggio elettorale resta aperto al massimo per tre ore.

11. Per quanto riguarda la validità delle votazioni e le modalità di scrutinio, si fa riferimento al Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 10
Comitato Scientifico

1. Su proposta del/della Direttore/rice e approvazione del Consiglio Direttivo, il Centro può avvalersi della collaborazione di un Comitato Scientifico in relazione alle tematiche di pertinenza del Centro.

2. Il Comitato scientifico è composto dai/lle docenti e i/le ricercatori/rici delle lingue di pertinenza del Centro, e da studiosi/e di comprovata competenza scientifica e didattica nel campo delle attività istituzionali del Centro.

3. Il Comitato Scientifico è presieduto dal/dalla Direttore/rice del Centro; anche ai/alle singoli componenti del Comitato possono essere richiesti/e pareri su tematiche specifiche di loro competenza.

Art. 11
Documenti di riesame/monitoraggio e rendicontazione

1. Il/la Direttore/rice del Centro presenta al Consiglio Direttivo un documento di riesame/monitoraggio annuale sulle attività svolte dal Centro, sull'utilizzo delle risorse umane e strumentali, sulle iniziative adottate ed ogni altra informazione utile alla valutazione delle azioni intraprese, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Amministrativo-contabile e alle scadenze previste dal Calendario delle azioni di assicurazione della Qualità di Ateneo.

2. I documenti di riesame/monitoraggio, e qualsiasi altra forma di documentazione richiesta, sono trasmesse al/alla Rettore/rice.

Art. 12
Norma transitoria e finale

1. In attesa della costituzione del Consiglio Direttivo, da effettuarsi entro 60 giorni dall'emanazione del presente Regolamento, gli organi attualmente costituiti continuano a svolgere le proprie attività.

2. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alle Leggi, allo Statuto, al Regolamento Quadro e al Regolamento Generale di Ateneo.

3. Il presente Regolamento si applica a decorrere dalla data di emanazione del relativo Decreto Rettorale.